ISTITUZIONE DI UN POSTO IN SOPRANNUMERO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DA ASSEGNARE ALLA FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI DELL'UNIVERSITA' DI ROMA

Art. 1

A decorrere dal 1 novembre 1973 e' istituito un posto di ruolo di professore universitario, in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, da assegnare alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Roma. La facolta' decidera' l'assegnazione del posto ad una materia del gruppo delle discipline fisiche entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 31 luglio 1974, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un posto in soprannumero di professore universitario di ruolo da assegnare alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Roma
Estremi	Legge 5 giugno 1974, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-posto-in-soprannumero-di-professore-universitario/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it